



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2022

CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA E GAS

Per le **imprese non energivore** ma dotate di contatori di potenza disponibile pari almeno a 4,5 kw, il credito d'imposta sarà del 30% (pregresso per chi aveva fino a 16,5 kw: 15%) della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nel prossimo bimestre ottobre-novembre, qualora il prezzo medio del terzo trimestre di quest'anno (al netto di imposte e sussidi) si incrementi di almeno il 30% di quello riferito al corrispondente periodo del 2019 (costo per kwh).

Per le **imprese "non gasivore"** (ossia diverse da quelle di cui all'articolo 5 del DL 17/2022), il credito d'imposta riconosciuto è pari al 40% (pregresso: 25%) della spesa per l'acquisto del gas naturale consumato (per usi diversi dal termoelettrico) nei prossimi mesi di ottobre e novembre, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gme abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019.

Le modalità di utilizzo e di non imponibilità di questi crediti d'imposta sono analoghe a quelli che li hanno preceduti, con l'unica differenza che eventuali cessionari potranno utilizzarli non più entro il 31 dicembre ma entro una data ancora da definire (la bozza del decreto propone l'alternativa tra il 31 marzo e il 30 giugno).

SPESE DI SPONSORIZZAZIONE

Ordinanza Corte Cassazione 12.9.2022, n. 26733

Le spese di sponsorizzazione sono deducibili ex art. 108, comma 2, TUIR se di importo inferiore a € 200.000 annui, come stabilito dall'art. 90 comma 8, D.Lgs. n. 289/2002. Le stesse "sono assistite da una «presunzione legale assoluta» circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza" a condizione che:

- * il soggetto sponsorizzato sia una "compagine sportiva dilettantistica";
- * sia rispettato il suddetto limite di spesa;
- * la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor;
- * il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

È COMPENSO IL RIMBORSO DI UNA SPESA AD UN LAVORATORE AUTONOMO

Chiarimento ADE

Le somme che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo sotto forma di costi deducibili successivamente rimborsati al professionista costituiscono compenso soggetto a tassazione.

Esempio va assoggettata a tassazione, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo d'acconto, la somma di denaro incassata dal lavoratore autonomo a titolo di restituzione del canone di locazione del proprio studio o di qualunque altro bene mobile o immobile.

FINANZIARIA 2023 – BOZZA – PRIME NOVITA'

Detrazioni fiscali. L'idea è quella di inasprire il decalage introdotto dal governo Conte-1 con la manovra 2020, che riduce una serie di sconti al crescere del reddito. Le regole in vigore oggi avviano la discesa a partire dai 120mila euro di reddito lordo annuo fino ad azzerarli da 240mila euro in su; ora si immagina di anticipare la parabola, facendola partire da una soglia che potrebbe essere fissata a 60mila euro, per farla atterrare a quota zero dai 120mila euro in su.

In gioco ci sono una serie di detrazioni al 19% che il fisco riconosce per esempio per le spese di istruzione e formazione universitaria, per il costo dei premi assicurativi oltre che per le spese veterinarie e funebri; ma l'elenco comprende anche le detrazioni al 26% per le erogazioni liberali a Onlus e partiti politici.

FINANZIARIA 2023 – BOZZA – PRIME NOVITA'

Flat Tax. La tassa piatta sembra però destinata a trovare in manovra solo una manifestazione in forma mini, con l'aumento da 65mila a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi che apre alle partite Iva le porte del regime agevolato. Anche per i nuovi ingressi l'aliquota rimarrebbe al 15 per cento.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



FINANZIARIA 2023 – BOZZA – PRIME NOVITA'

Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali con tre possibilità per i contribuenti morosi: lo stralcio dei debiti fino a mille euro con la sola comunicazione al contribuente da parte dell'agente della riscossione; da mille a 3mila euro lo stralcio di sanzioni e interessi e il saldo in due anni del 50% dell'imposta dovuta; sopra i 3mila euro il pagamento dell'imposta dilazionato in 5 anni e la cancellazione di sanzioni e interessi

FINANZIARIA 2023 – BOZZA – PRIME NOVITA'

Ritorno dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale con il pagamento delle sanzioni al 5% in almeno cinque anni che diventano due in caso di avvisi bonari.

FRINGE BENEFIT AUTO AI DIPENDENTI

Per l'uso promiscuo dei soli dipendenti la deduzione sale al 70%

In primo luogo, la deducibilità dei componenti negativi relativi alle auto date in uso promiscuo ai dipendenti (cioè per uso sia aziendale che personale) sale dal 20% al 70% e non operano i plafond previsti per acquisto, noleggio o leasing delle vetture.

La deduzione potenziata al 70% si applica se l'auto è data in uso al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta (in caso di acquisto in corso d'anno si opera il ragguglio), mentre è preclusa se l'utilizzo avviene da parte di un percettore di reddito assimilato (come l'amministratore).

Per il dipendente l'auto costituisce un fringe benefit imponibile ai fini Irpef e dei contributi sociali, sulla base di una percorrenza convenzionale pari a 15.000 Km (valori Aci) a cui si applica, per immatricolazioni o assegnazioni dal 1° luglio 2020, una percentuale variabile in funzione delle emissioni inquinanti: da un minimo del 25% (per emissioni di CO2 fino a 60 gr/km) a un massimo del 60% (oltre 190 gr di CO2).

La detraibilità Iva resta ferma al 40%, ma è prevista la possibilità di detrazione integrale dell'imposta se viene fatturato al dipendente un corrispettivo (imponibile Iva) per l'utilizzo del veicolo per scopi privati (risoluzione 6/Dpf/2008) da calcolare al valore normale, ovvero in misura almeno pari al costo determinato sulla base della percorrenza convenzionale di 15.000 km a cui applicare la percentuale graduata in funzione delle emissioni di CO2.



RIMBORSI CHILOMETRICI DIPENDENTI-SOCI-AMMINISTRATORI

I rimborsi sull'auto privata

Molto diffusa è anche la prassi di riconoscere un rimborso chilometrico al dipendente (ma anche al collaboratore e amministratore) che usa un veicolo proprio: oltre a sollevare l'impresa (e professionista) dai costi del parco auto, limitando l'esborso alle trasferte effettivamente inerenti all'attività, c'è il vantaggio della piena deducibilità fiscale ai fini Ires/Irpef (ma non Irap) a fronte di un importo non imponibile in capo al dipendente/amministratore, purché si tratti di trasferte aziendali fuori dal Comune sede di lavoro (articolo 51, comma 5, del Tuir)

La deducibilità è limitata alle tariffe Aci previste **per veicoli a benzina e diesel rispettivamente fino a 17 e 20 cavalli fiscali; per le auto elettriche non è invece previsto un limite di potenza massima**, per cui dovrebbe operare la piena deducibilità anche per le vetture più potenti.

Nel caso vengano corrisposti al dipendente/amministratore rimborsi chilometrici eccedenti i limiti previsti dall'Aci (che sono aggiornati semestralmente e variano in funzione del modello di vettura, alimentazione e km percorsi), l'importo eccedente costituirà reddito imponibile in capo al dipendente.